



# Regolamento

## DOMANDA DI AMMISSIONE - ACCETTAZIONE - RINUNCIA

Art. 1 - Romagna Fiere srl organizza dal 24 al 26 gennaio 2025 a Forlì, presso il quartiere fieristico di Via Punta di Ferro, la 22ª edizione di "Sapeur" mostra mercato dell'enogastronomia e delle tendenze di qualità. La manifestazione avrà il seguente orario di apertura: venerdì dalle ore 14.00 alle ore 22.30; sabato dalle ore 10.00 alle ore 22.30; domenica dalle ore 10.00 alle ore 20.00. Romagna Fiere srl si riserva, comunque, di modificare la durata, le date di apertura e di chiusura e tutti gli orari della manifestazione a proprio insindacabile giudizio e senza che competano diritto di indennizzo alcuno agli Espositori.

Art. 2 - Possono partecipare alla manifestazione tutte le categorie di operatori italiani ed esteri interessati alla esposizione e vendita di prodotti dell'artigianato, dell'industria, dell'agricoltura, dell'alimentazione nonché dei servizi prestati. E' ammessa la partecipazione, a enti istituzionali, di Enti Pubblici, Associazioni, Consorzi, Onlus, ecc.

Art. 3 - Romagna Fiere srl garantisce pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati a partecipare alla manifestazione. La data di ricezione della domanda di ammissione costituisce titolo prioritario.

Le domande di ammissione, da compilarsi sugli appositi moduli, dovranno pervenire firmate dal titolare o dal rappresentante legale del richiedente. L'accettazione o meno delle domande è riservata a Romagna Fiere srl la quale in caso di mancata accettazione, ne dà motivata comunicazione al richiedente, per le eventuali osservazioni che questi riterrà del caso e che Romagna Fiere srl riesaminerà per constatare il fondamento e l'accogliibilità nonché per le conseguenti ulteriori decisioni in relazione. La domanda di ammissione deve essere accompagnata dalla prova del pagamento dell'importo dovuto in relazione all'area ed ai servizi prenotati. Il predetto pagamento sarà restituito, senza interesse alcuno, in caso di mancata accettazione della richiesta.

Art. 4 - Con la firma della domanda di ammissione, il richiedente: a) dichiara la sua conoscenza ed accettazione, senza alcuna riserva, del presente Regolamento e dichiara, inoltre, di uniformarsi anche agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile italiano; b) elegge il proprio domicilio legale in Forlì presso la sede di Romagna Fiere srl e riconosce, per qualsiasi controversia e ad ogni effetto, la competenza del Foro di Forlì. Qualora l'aderente, per sopravvenuti motivi anche di forza maggiore, non partecipi alla Mostra, se lo stesso avrà disdetta la propria adesione almeno 15 giorni prima dell'inizio della Mostra, sarà tenuto al pagamento solo degli importi dovuti a titolo di spesa di iscrizione e del 50% delle spese di posteggio e dei servizi prenotati. Se la disdetta interverrà dopo tale termine, sarà dovuto l'intero pagamento delle spese in parola.

## ASSEGNAZIONE POSTEGGI - ALLESTIMENTO - SMONTAGGIO

Art. 5 - I posteggi sono assegnati in conformità del piano generale della manifestazione che prevede raggruppamenti merceologici. Romagna Fiere srl si riserva di cambiare, per esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza, l'ubicazione e la superficie dei posteggi assegnati e ciò senza diritto per l'aderente a risarcimento alcuno se non la riduzione del canone in rapporto alla eventuale minor area occupata. In ogni caso è fatto salvo, nella suddetta fattispecie, il diritto dell'espositore di recedere dal contratto.

Art. 6 - Salvo casi eccezionali motivati da particolari e comprovate ragioni tecniche e organizzative, le aree verranno messe a disposizione degli aderenti 1 giorno lavorativo prima dell'inizio della Mostra. L'Espositore deve provvedere, a sue spese, al completo allestimento dei posteggi entro le ore 13.00 del giorno d'inaugurazione. I posteggi non occupati entro le ore 11.00 del giorno d'apertura della manifestazione rientreranno nella piena disponibilità di Romagna Fiere srl che potrà riassegnarli, anche nell'interesse degli espositori adempienti, a propria discrezione. In ogni caso l'aderente inadempiente dovrà a Romagna Fiere srl l'intero importo delle tariffe di posteggio. Non è consentito l'ingresso di automezzi all'interno dei padiglioni fieristici. Per lo scarico ed il trasporto delle merci, gli espositori potranno servirsi di appositi carrelli messi a disposizione da Romagna Fiere srl. L'accesso al padiglione fieristico per il montaggio e l'allestimento degli stands sarà consentito solo agli Espositori e loro incaricati muniti di apposite tessere di servizio ("pass"). Questi dovranno essere preventivamente richiesti alla Direzione di Romagna Fiere srl, completati con le generalità delle singole persone che ne usufruiscono e tenuti in evidenza per gli eventuali controlli, anche di carattere fiscale.

Art. 7 - Per quanto concerne gli allestimenti dei posteggi valgono le seguenti norme: a) all'interno dei padiglioni l'allestimento dei posteggi dovrà essere più basso di almeno mt. 1 rispetto alla struttura di copertura del padiglione. Gli elementi di allestimento dovranno essere rifiniti a regola d'arte anche sui lati esterni del posteggio e non potranno essere ancorati alle strutture dei padiglioni; b) - L'Espositore è obbligato a riconsegnare il posteggio nell'identico stato in cui gli è affidato, facendo così constatare dalla Direzione di Romagna Fiere srl.

Art. 8 - Entro le ore 13.00 del giorno successivo alla data di chiusura della Mostra, i posteggi dovranno essere sgomberati. Dopo tale termine Romagna Fiere srl non assume obblighi o responsabilità di custodia per lo stand e/o per il materiale rimasto nel posteggio, che potranno essere rimossi da Romagna Fiere srl, a totale spesa e rischio dell'Espositore, senza responsabilità di questa per eventuali ammanchi, rotture, ecc., conseguenti alla rimozione.

Art. 9 - I risarcimenti per danni causati alle cose di Romagna Fiere srl potranno essere garantiti dal materiale esposto sul quale Romagna Fiere srl stessa si riserva la facoltà di rivalersi, fatto salvo, s'intende, ogni altro diritto.

## NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE

Art. 10 - Tutti i materiali di allestimento devono essere incombustibili, autoestinguenti o ignifughi. L'Espositore si impegna ad eseguire lo stand espositivo e ad esporre materiali combustibili per un carico di incendio complessivo non superiore a 50 kg/mq. I materiali combustibili inerenti la struttura e finitura del box espositivo, dovranno appartenere alla classe "I1", o essere trattati con materiali idonei a portare gli stessi alla classe suddetta (ignifuganti provvisti di certificato rilasciato da laboratori autorizzati). Quanto sopra dovrà essere comprovato da specifico certificato, rilasciato dalla Ditta competente, con data retroattiva non superiore a mesi 6 accompagnando da una dichiarazione che comprovino la reale corrispondenza fra il certificato esibito e il materiale utilizzato. In caso di irregolarità, lo stand sarà isolato dalla rete di alimentazione elettrica e rimosso a spese della Ditta espositrice.

Art. 11 - Ogni stand, in relazione alle norme di sicurezza previste, dovrà essere munito di interruttore magnetotermico differenziale (salvavita) a cura della Ditta partecipante, adeguato alla potenza richiesta. L'impianto elettrico, all'interno dello stand, dovrà essere autoestinguente ed eseguito a norme C.E.I. Il tutto comprovato da apposita certificazione rilasciata da un tecnico o da una ditta abilitata a norma di legge.

## TARIFE ESPOSITIVE - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Art. 12 - L'assegnazione dei posteggi comporta il pagamento di una tariffa e di una tassa di iscrizione per l'Espositore: tassa di iscrizione per ogni Espositore € 150,00. Nell'interesse generale della manifestazione, particolari condizioni diverse da quelle sopra indicate potranno essere applicate nei casi: di partecipazioni espositive di Enti Pubblici, Associazioni di categoria, onlus e altri soggetti similari; di partecipazioni espositive di comprovata rilevanza sotto il profilo dimensionale e/o della maggiore qualificazione che ne deriva alla manifestazione; di partecipazioni espositive in aree particolarmente svantaggiate.

Art. 13 - Il saldo dell'importo dovuto dall'Espositore per la sua partecipazione alla manifestazione dovrà essere pagato entro il 13 gennaio 2025, con le modalità indicate nella fattura. Il predetto saldo dovrà essere comprovato dalla presentazione dell'originale o copia del documento attestante l'avvenuto saldo. Qualsiasi altro addebito dovrà essere pagato entro il primo giorno di manifestazione. Sarà vietato l'ingresso ai padiglioni espositivi e l'allestimento degli stand agli espositori non in regola con i pagamenti.

Art. 14 - L'asportazione dei prodotti esposti e dello stand è condizionata, a fine manifestazione, al rilascio del "nulla - osta" da parte della direzione di Romagna Fiere srl. Detto "nulla - osta" non sarà rilasciato agli Espositori che non avessero soddisfatto ogni pendenza debitoria nei confronti di Romagna Fiere srl. In questo caso Romagna Fiere srl è autorizzata a trattenere, con diritto di rivalsa, le merci esposte e i materiali di allestimento.

## APERTURA AL PUBBLICO DELLA MANIFESTAZIONE

Art. 15 - La manifestazione è aperta al pubblico privato e di operatori. Il prezzo al pubblico del biglietto intero di ingresso alla manifestazione è fissato in euro 8,00 - il ridotto in euro 6,00 - riduzione internet euro 6,00 - il venerdì ingresso unico euro 3,00.

## LA VENDITA AL PUBBLICO

Art. 16 - L'Espositore è tenuto ad esporre solo i prodotti indicati nella domanda di ammissione. E' consentita la vendita al pubblico della merce esposta sia su campione che con consegna immediata della medesima.

Art. 17 - Ogni responsabilità di carattere fiscale, amministrativo, penale o di altra natura derivante dalla vendita, scambio, ecc. delle merci esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai singoli Espositori e non coinvolge in alcun modo Romagna Fiere srl.

Art. 18 - Tenuto conto che i padiglioni fieristici sono da considerarsi a tutti gli effetti luoghi aperti al pubblico allo scopo prevalente della vendita dei prodotti esposti, con consegna anche differita, l'Espositore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni normative statali e comunitarie in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali (Dlgs 15/1/1992 n.50) e, comunque, in materia di tutela del consumatore. Conseguentemente qualora il visitatore sia una persona fisica che, in relazione ai contratti stipulati all'interno dei locali fieristici, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale, l'Espositore è tenuto ad inserire nelle proprie note d'ordine, comunque denominate, le informazioni sul diritto di recesso e, comunque, ad osservare ogni altra disposizione di cui al Dlgs 15/1/1992 n.50 e successive modificazioni.

## VIGILANZA - DANNI - ASSICURAZIONE

Art. 19 - Senza con ciò assumere responsabilità di sorta Romagna Fiere srl provvede, durante la manifestazione, ad un servizio di vigilanza. Per l'intero orario d'apertura dei padiglioni - sia durante lo svolgimento della manifestazione, sia nei periodi di allestimento e di smontaggio - la custodia e la sorveglianza dei singoli posteggi competono ai rispettivi Espositori. Il partecipante è inoltre responsabile di tutti i danni causati alle persone e alle cose dai prodotti esposti, dagli impianti e dalle costruzioni eseguite, dalle installazioni e dai mezzi di trasporto usati, dalle macchine in funzionamento e dal perso-

nale alle sue dipendenze. L'Espositore prende atto che la partecipazione alla manifestazione comporta l'automatica fornitura da parte di Romagna Fiere srl della copertura assicurativa R.C.T. - incendio, derivante dalla polizza stipulata dal Romagna Fiere stessa in nome e per conto dell'Espositore, secondo i massimali e le garanzie previste dalle Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione contenute nella polizza suddetta e depositate a disposizione di ogni Espositore presso gli uffici di Romagna Fiere srl. L'Espositore accetta le condizioni di assicurazione nonché il valore dei capitali assicurati indicati nella suddetta polizza. Capitali e condizioni, tuttavia, che può integrare di propria iniziativa ricorrendo ad ulteriori coperture assicurative con Compagnie di propria fiducia.

## SERVIZI

Art. 20 - Ogni Ditta espositrice ha diritto a tessere d'ingresso nominative ("pass"). Previa richiesta l'Espositore può ottenere speciali cartoline-invito per la propria clientela al prezzo indicato nell'art. 12.

Art. 21 - Romagna Fiere srl, nei limiti degli impianti a propria disposizione, provvede, dietro pagamento, alla fornitura di energia elettrica, di acqua, ecc. Ogni stand, in relazione alle vigenti norme di sicurezza, dovrà essere munito di interruttore magnetotermico differenziale "salvavita" adeguato alla potenza richiesta. Gli impianti elettrici all'interno degli stands dovranno essere autoestinguenti ed eseguiti a norme C.E.I. Il tutto comprovato da apposita certificazione rilasciata da un tecnico o da una ditta abilitata a norma di legge. Tutte le installazioni straordinarie di impianti di erogazione, come pure qualsiasi modifica agli impianti esistenti, devono essere preventivamente richieste alla Direzione la quale, in caso di accettazione della domanda, vi provvederà direttamente a mezzo suo personale specializzato addebitando tutte le spese all'Espositore richiedente. Romagna Fiere srl non assume alcuna responsabilità in dipendenza della fornitura di energia elettrica e di acqua, rispondendo solamente di quelle garanzie che a sua volta riceve dalle aziende erogatrici. Romagna Fiere srl si riserva, nei casi in cui la rete esistente non lo consenta, di ridurre, previa segnalazione, la quantità di Kw richiesta. Gli elettricisti ufficiali di Romagna Fiere sono autorizzati a distaccare, in qualsiasi momento, gli allacciamenti di quegli impianti che per manomissione, eccesso di assorbimento, o per qualsiasi altra ragione presentassero irregolarità di funzionamento producendo disfunzioni alla rete di alimentazione e/o situazioni di pericolo. Ogni intervento degli elettricisti ufficiali di Romagna Fiere srl che si rendesse necessario per guasti o per altri fatti imputabili all'Espositore verrà fatturato a parte al medesimo.

Art. 22 - Il consumo dell'energia elettrica verrà conteggiato a forfait in base al carico installato tenuto conto delle tariffe indicate nel modulo di adesione. Ove, da controlli effettuati, si constatasse un uso di energia elettrica superiore a quello richiesto, il trasgressore sarà obbligato, oltre al pagamento del maggior consumo che sarà determinato dall'Ufficio Tecnico di Romagna Fiere srl, a rispondere degli eventuali danni causati.

Art. 23 - Romagna Fiere srl si riserva di realizzare, sulla base dei dati contenuti nelle domande di adesione e senza alcuna responsabilità per errori, inesattezze o omissioni, la stampa di un Catalogo della manifestazione e la eventuale realizzazione di un sito Internet dedicato alla Mostra. Il catalogo e il sito conterranno l'elenco degli Espositori e le merceologie esposte oltre ad altri dati personali non sensibili. L'Espositore consente la divulgazione dei suddetti dati con le tutele che gli garantisce ai sensi della L. 675/96.

Art. 24 - Romagna Fiere srl, si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi ripresa e riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno od altro, sia del complesso della Mostra e sia di suoi particolari, o posteggi.

## ORARI - PRESCRIZIONI - DIVIETI

Art. 25 - Agli Espositori e loro collaboratori viene concesso di accedere nei locali mezz'ora prima dell'apertura. Nella prima giornata della manifestazione gli Espositori e i loro collaboratori potranno accedere nei locali un'ora prima dell'apertura al pubblico. Gli Espositori non possono lasciare incustodito lo stand finché lo stesso non sia chiuso e sono obbligati ad abbandonare i locali entro mezz'ora dalla chiusura al pubblico. Non è ammessa la permanenza oltre tali limiti, senza speciale permesso. Romagna Fiere srl si riserva la facoltà di modificare l'orario giornaliero di apertura e di chiusura della manifestazione.

Art. 26 - La cessione, anche a titolo gratuito, o il subaffitto di tutto o parte del proprio posteggio sono tassativamente vietati; così pure è vietato esporre prodotti che non risultino specificati nella domanda di partecipazione o di altra ditta che non sia rappresentata dall'Espositore. E' altresì vietata ogni forma di azione pubblicitaria fatta per conto di altra ditta che non sia rappresentata dall'Espositore. L'inservanza di tali norme potrà dar luogo alla chiusura del posteggio per colpa dell'Espositore senza rimborso dei canoni pagati e salvo il risarcimento di ogni danno per Romagna Fiere srl.

Art. 27 - Tutti i partecipanti che per le loro necessità espositive avessero bisogno di introdurre nel posteggio prodotti suscettibili di provocare danni o molestia, sono tenuti a farne regolare richiesta a Romagna Fiere srl che, nei limiti di un accurato controllo, rilascerà apposita autorizzazione scritta, lasciando al partecipante ogni e qualsiasi diretta responsabilità per quanto possa derivare a terzi dall'uso di detto materiale. E' vietato introdurre cani, gatti ed altri animali.

Art. 28 - L'Espositore è obbligato ad attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e le Autorità preposte alla prevenzione degli incendi e degli infortuni ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Romagna Fiere srl. L'operatore e i terzi per suo conto operanti nel quartiere fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro rispondente ai requisiti e alle prescrizioni previste dalle vigenti normative in materia nonché ad osservare la vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 29 - E' fatto obbligo ai partecipanti di denunciare il peso di macchinari eccedenti il carico di kg. 350 al mq. e ciò onde evitare danni ed imprevisti lavori di sistemazione atti a causare una maggiore spesa di cui il partecipante deve rimborsare l'importo.

Art. 30 - I macchinari esposti non potranno essere messi in azione senza previa autorizzazione di Romagna Fiere srl e non dovranno recare danno, pericolo, molestia, o produrre esalazioni sgradevoli. Tali macchinari dovranno essere muniti di dispositivi atti a prevenire gli infortuni e l'emissione di liquidi o di gas nocivi o molesti.

Sono tassativamente vietati i carichi sospesi salvo espressa autorizzazione di Romagna Fiere srl.

Art. 31 - Ad ogni Espositore è fatto l'obbligo di provvedere alle pulizie del proprio posteggio e ciò nelle ore fissate da Romagna Fiere srl. E' fatto divieto agli Espositori di occupare i corridoi, le uscite di sicurezza e, comunque, spazi espositivi diversi da quelli loro assegnati. L'utilizzo dei corridoi, dei disimpegni e delle parti adiacenti agli stands è di esclusiva competenza di Romagna Fiere srl, essendo gli stessi anche via di fuga in caso di incidente, ecc. Gli oggetti e le strutture poste al di fuori degli spazi assegnati saranno rimossi d'ufficio, a spese e rischio dell'Espositore, senza necessità di avviso o di messa in mora.

Art. 32 - Per la somministrazione di alimenti e bevande in cui si debbano attuare manipolazioni, preparazioni e/o cottura dei cibi, gli Espositori, i punti di ristoro, ecc. si impegnano, a propria cura e spese, ad adempiere a quanto previsto dalle vigenti normative in materia fiscale, amministrativa, sanitaria e di sicurezza, a richiedere le relative autorizzazioni e a rispettare le disposizioni previste in materia. Resta facoltà insindacabile di Romagna Fiere srl, di far cessare tale attività, indipendentemente dalle suddette autorizzazioni, in caso d' inservanza delle norme di sicurezza.

Art. 33 - E' fatto esplicito divieto di distribuire materiale pubblicitario (riviste, cataloghi, opuscoli, depliant, ecc.) non di pertinenza dell'Espositore, all'esterno dell'area espositiva assegnata ai singoli Espositori, ogni forma di propaganda e di pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per il tramite della Romagna Fiere srl o dei suoi Concessionari ed è soggetta al pagamento dei relativi canoni ed oneri fiscali. Mentre viene lasciata libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'aderente nell'interno del proprio posteggio, purché ciò avvenga in conformità alle disposizioni di legge e alle norme di P.S., è fatta esplicita esclusione di tutte quelle forme reclamistiche che rechino disturbo ad altri aderenti e che, comunque, vengano a nuocere allo spirito di ospitalità commerciale corrispondente allo scopo della manifestazione. Per l'eventuale uso di apparecchi per la riproduzione di musica, di suoni e di immagini, l'Espositore dovrà adempiere, a propria cura e spese, a quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di diritti di autori.

Art. 34 - L'introduzione di merci o derrate destinate all'approvvigionamento degli stands adibiti alla vendita di prodotti o ai bar, ristoranti, mense, ecc. è consentita solo negli orari fissati dalla Direzione. Gli automezzi di rifornimento saranno dotati di apposito contrassegno rilasciato da Romagna Fiere srl e dovranno entrare e uscire esclusivamente dall'accesso a ciò adibito Romagna Fiere srl stessa.

## NORME GENERALI

Art. 35 - Nel caso che la manifestazione, per motivi imprevisti o per una ragione di qualsiasi natura, non potesse effettuarsi, le domande di partecipazione si intendono automaticamente annullate e la responsabilità di Romagna Fiere srl, sarà limitata al puro rimborso delle somme versate alla stessa da parte degli Espositori aderenti.

Nei casi che la manifestazione, dopo l'avvenuta apertura, dovesse essere sospesa o interrotta per una ragione di qualunque natura, Romagna Fiere srl non è tenuta a restituire, in tutto o in parte, le somme versate a qualsiasi titolo dagli Espositori. In nessun altro caso Romagna Fiere srl è tenuta a corrispondere all'Espositore compensi o indennizzi di sorta.

Art. 36 - Gli Espositori che intendono usufruire della temporanea importazione per introdurre merci di provenienza estera destinate all'esposizione devono fare domanda alla Romagna Fiere srl. Sulla scorta di tale domanda Romagna Fiere srl affiderà l'incarico per l'adempimento ed il disbrigo della pratica relativa allo spedizioniere di propria fiducia il quale addebiterà ogni spesa direttamente all'Espositore senza che Romagna Fiere srl debba rispondere dell'operato dello spedizioniere stesso.

Art. 37 - Tutti i crediti vantati da Romagna Fiere srl a qualsiasi titolo godono del privilegio di cui all'art.: 2764 C.C.

Art. 38 - Le comunicazioni ed i reclami di qualunque natura saranno presi in esame solamente se presentati per iscritto. Le decisioni prese in merito dalla Direzione sono definitive ed insindacabili.

Art. 39 - Di fronte ad infrazioni, anche di una sola clausola, del presente Regolamento Generale, Romagna Fiere srl avrà diritto di escludere immediatamente l'Espositore che si sia posto in contravvenzione. In questo caso non sarà riconosciuto alcun rimborso.

Art. 40 - Romagna Fiere srl si riserva di emanare ulteriori norme o regolamenti integrativi per meglio organizzare la manifestazione. Tali disposizioni avranno lo stesso valore del presente Regolamento Generale e saranno quindi obbligatorie per tutti i partecipanti e i loro dipendenti e collaboratori.

## ATTENZIONE: PRENDERE VISIONE DELLE SEGUENTI LEGGI DA OTTEMPERARE!

### NORME PRINCIPALI DI RIFERIMENTO PER LA VENDITA DI PRODOTTI AGROALIMENTARI AL DETTAGLIO

- 1-Rispetto dl.vo 109/92 in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti alimentari
- 2-Rispetto REG. CE 834/07 in materia di prodotti biologici
- 3-Rispetto REG. CE 889/08 in materia di prodotti biologici
- 4-Rispetto norme regionali sulla commercializzazione dei funghi epigei spontanei: L.R. 02.04.1996 NR6
- 5-REG. CE 178/2002 sulla tracciabilità: ddt, bolle di accompagnamento etc
- 6-REG.CE 1924/2006:claim sulle proprietà funzionali degli alimenti

data

timbro e firma del legale rappresentante